

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

Modifica del 18 novembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 aprile 2001¹ sulla qualità ecologica è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Possono essere versati contributi per le paludi, i siti di riproduzione di anfibi, i prati e i pascoli secchi di importanza nazionale, conformemente all'articolo 18a LPN, se sono annunciati come superfici di compensazione ecologica conformemente all'articolo 40 OPD e ai numeri 3.1.2.1 e 3.1.2.2 dell'allegato OPD, se la loro protezione è garantita mediante accordi conclusi fra il Cantone e il gestore e se adempiono le corrispondenti esigenze.

Art. 4 cpv. 2

² Sono versati contributi per l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica soltanto se le superfici sono disposte e gestite conformemente alle disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone. Un progetto di interconnessione dura sei anni.

Art. 5 **Cumulo**

Per la stessa superficie di compensazione ecologica possono essere versati contributi per la qualità biologica (art. 3) e contributi per l'interconnessione (art. 4), purché siano adempiute sia le esigenze dell'articolo 3 sia le esigenze dell'articolo 4.

Art. 6 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I contributi per la qualità sono versati se il gestore si impegna a gestire le superfici durante almeno sei anni in modo conforme alle esigenze di cui all'articolo 3. Anche i successivi periodi obbligatori durano sei anni.

¹ **RS 910.14**

^{1bis} I contributi per l'interconnessione sono versati se il gestore si impegna a gestire le superfici sino alla scadenza della durata del progetto in modo conforme alle esigenze di cui all'articolo 4. I successivi periodi obbligatori durano sei anni.

Art. 12 Controlli

Il Cantone controlla:

- a. le superfici che adempiono le esigenze della qualità biologica durante l'ultimo anno del periodo obbligatorio, se il gestore si impegna per un nuovo periodo;
- b. le superfici interconnesse almeno una volta durante il periodo obbligatorio;
- c. inoltre, almeno il 10 per cento di tutte le superfici entro sei anni.

Art. 21b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 novembre 2009

I gestori che hanno annunciato le superfici di cui all'articolo 4 prima del 1° gennaio 2010 ricevono i contributi secondo il diritto anteriore sino alla scadenza del periodo obbligatorio convenuto. Il Cantone può prevedere un disciplinamento derogatorio.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Concerne soltanto il testo francese.

L'allegato 2 è modificato come segue:

N. 1.1

1.1 Stato iniziale

Viene definito un terreno delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest'ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli elementi del paesaggio. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti:

- superficie agricola utile (SAU);
- superfici di compensazione ecologica (compresa qualità biologica) (SCE);
- oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone;
- spazi vitali ecologici importanti nella superficie agricola utile e al di fuori della stessa;
- regione d'estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterranee, zone edificabili.

Lo stato iniziale viene descritto.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

18 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

